

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI, E SOGGETTI PRIVATI**

Atto C.C. n. _____ del _____

Atto C.C. n. _____ del _____

P r e m e s s a

Il Comune di Galliera Veneta, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, con il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, in relazione a quanto disposto dall'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241.

Il presente Regolamento costituisce altresì norma di indirizzo per l'erogazione di qualsiasi contributo non espressamente previsto.

L'ammontare delle provvidenze, è subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio.

CAPO 1°

INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE PROVVIDENZE, DESTINATARI SETTORI D'INTERVENTO

Art. 1- INDIVIDUAZIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

1. Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi consistono nella corresponsione di somme di danaro. Altri vantaggi economici potranno essere concessi attraverso:

- a) l'anticipazione di somme di denaro;
- b) la prestazione di servizi con mezzi e personale comunale dipendente;
- c) la concessione in uso, in comodato, o con altro tipo di contratto, di attrezzature, strutture, aree ed edifici pubblici;
- d) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

2. Le provvidenze saranno determinate tenuto conto dell'interesse generale dell'attività beneficiata, del numero delle persone interessate, delle necessità, delle condizioni e disponibilità economiche dei destinatari.

Art. 2 - DESTINATARI

Potranno essere destinatari delle provvidenze di cui all'art. 1:

- a) gli enti privati, associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune operando senza scopo di lucro, in particolare quelli che agiscono nel campo dell'assistenza e sicurezza sociale.
- b) gli enti pubblici ed enti a rilevanza pubblica.

Per quanto riguarda le persone fisiche si rinvia ad apposito regolamento da adottarsi in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e dal D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221.

Art. 3 - SETTORI DI INTERVENTO

1. I settori per i quali il Comune potrà effettuare la concessione di provvidenze e benefici economici in linea generale si possono così individuare:

- a) assistenza scolastica;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) cultura e informazione;
- e) sviluppo economico;
- f) tutela dei valori ambientali;

g) diversi.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti direttamente, o in forma consortile o in appalto.

Viene pure esclusa dalla presente disciplina la contribuzione alle Scuole Materne Private, la quale è oggetto di una convenzione apposita, in cui vengono disciplinati i rapporti tra il Comune e i Consigli di Gestione e in cui vengono stabiliti criteri e modalità particolari.

CAPO 2 °

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE ISTITUTO DEL PATROCINIO

Art. 4 - DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, GRUPPI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA

1. Gli enti e le associazioni o comitati iscritti nel "Registro Municipale delle Associazioni" e richiedenti la concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria annuale, dovranno presentare apposita domanda (allegato A) sottoscritta dal legale rappresentante o responsabile, indicante:

denominazione e sede dell'ente, o associazione, o comitato, o gruppo;
dati anagrafici del richiedente legale rappresentante o responsabile;
scopi sociali;
indicazione della persona legittimata a quietanzare;
numero dei soci ed associati.

Alla domanda dovranno essere allegati:

programma annuale delle attività e relativo bilancio o piano finanziario di previsione (quando gli stessi non risultino già agli atti del Comune);
rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente (quando non sia già agli atti del Comune e si sia usufruito di contributo comunale per detto anno); (allegato A1);
fotocopia del codice fiscale e della Partita IVA dell'ente o associazione o codice fiscale del richiedente responsabile;
dichiarazione valida ai fini della non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto (art. 28 D.P.R. 600/73) del contributo erogato; (allegato B1)

2. La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno.

Art. 5 - DOMANDA DI CONTRIBUTI PER SINGOLE MANIFESTAZIONI DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, GRUPPI

1. I richiedenti la concessione di contributi a sostegno di singole attività o manifestazioni dovranno presentare domanda su apposito stampato (allegato B) contenente:

denominazione e sede;
dati anagrafici del richiedente legale rappresentante o responsabile;

programma dettagliato dell'iniziativa con relativo preventivo analitico delle spese da sostenere e delle entrate previste;
indicazione della persona legittimata a quietanzare;
impegno a far risultare dai mezzi di promozione pubblicitaria della manifestazione, la concessione del patrocinio e/o del contributo comunale.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:

fotocopia del codice fiscale o partita IVA dell'ente o associazione o codice fiscale del richiedente responsabile;
la dichiarazione valida ai fini della non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto (art. 28 D.P.R. 600/73) del contributo erogato. (allegato B1).

2. La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune di norma almeno 60 giorni prima della data stabilita per la manifestazione o l'inizio dell'attività e l'esito della richiesta sarà comunicato entro 30 giorni dal suo ricevimento.

3. In fase di concessione del contributo potrà essere disposta la liquidazione di un acconto non superiore comunque al 50% del contributo stesso da erogare su presentazione di idonea documentazione di spesa di almeno pari importo.

4. L'erogazione totale o il saldo del contributo verrà effettuato dal Comune previa presentazione di idonea documentazione a consuntivo.

Art. 6 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

Il Comune non assume alcuna responsabilità relativa all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e iniziative alle quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari potrà sospendere l'erogazione dei contributi e, a seguito di opportuni accertamenti, deliberarne anche la revoca.

Art. 7 - CONCESSIONE PATROCINIO

1. Il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative, progetti, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore con apposita domanda (allegato C) e potrà essere concesso formalmente dal Sindaco sentito l'Assessore competente.

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

A tale effetto nel manifesto, locandina, depliant, inviti ed in ogni altra forma di messaggio pubblicitario, soggetto alla stessa normativa prevista per l'affissione a cura del Comune, dovrà essere citato il Comune di Galliera Veneta tra i patrocinatori o organizzatori della manifestazione, iniziativa o spettacolo in forme e caratteri di identica dimensione.

Tutta la pubblicità effettuata dagli Enti o Associazioni relativa a iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi a patrocinio comunale deve essere concordata preventivamente con gli Uffici dell'Assessorato competente.

Il Sindaco può concedere altresì, su richiesta scritta delle associazioni, l'uso temporaneo di spazi ed aree pubbliche a titolo gratuito per la realizzazione di iniziative, manifestazioni o spettacoli.

CAPO 3°

ASSISTENZA SCOLASTICA E USO DEI LOCALI SCOLASTICI

Art. 8 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI

Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali in base ai programmi di attività o per particolari necessità e tenendo conto delle direttive della circolare n. 292, prot. n. 9203/174/SR del 10.10.1980 del Ministero della P.I. e della circolare del Ministero dell'Interno Direzione Generale Amministrazione - civile - divisione Enti Locali, prot. n. 15100/137/5 del 21.5.1980, e del numero degli alunni e delle classi e dei plessi.

Art. 9 - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI

Il Comune potrà concedere ad enti, comitati ed associazioni l'uso temporaneo dei propri locali scolastici nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Scolastico Provinciale e previo assenso del Consiglio di Istituto.

ART. 10 - ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO.

Il Comune potrà istituire borse di studio per gli alunni della scuola dell'obbligo in base a criteri che saranno determinati dal Consiglio Comunale.

CAPO 4°

ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 11 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il Comune può intervenire con contributi annuali a sostegno delle associazioni o gruppi che promuovono e sviluppano le attività sportive dilettantistiche, amatoriali psico-fisico-motorie e ricreative del tempo libero a favore dei residenti nel Comune.

2. Il Comune può concedere l'utilizzo dei propri impianti sportivi alle società richiedenti e regola i reciproci obblighi attraverso apposite convenzioni.

Il Comune può altresì concedere l'utilizzo dei propri impianti a gruppi diversi dalle società, fissando la tariffa d'uso in base al tipo di attività svolta e alla normativa vigente.

Art. 12 - DOMANDE DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE

Le domande di concessione di contributo dovranno essere presentate con le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento, precisando altresì quanto segue:

- 1) la mancanza di scopo di lucro;
- 2) l'eventuale affiliazione a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
- 3) il numero degli associati residenti a Galliera Veneta e le fasce di età a favore dei quali è svolta l'attività.

Art. 13 - DOMANDE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di gruppi diversi dalle società sportive, redatte in carta semplice, devono pervenire al protocollo del Comune in tempo utile e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività. Alla risposta provvede direttamente il Sindaco o suo delegato entro 10 giorni dal ricevimento della domanda.

CAPO 5°

SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA' CULTURALI EDUCATIVE TUTELA VALORI AMBIENTALI

Art. 14 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Comune promuove lo sviluppo economico locale, concorrendo, anche mediante l'erogazione di contributi:

- a) all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e analoghe manifestazioni;
- b) all'effettuazione di iniziative a promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, aperte a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) alle manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, finalizzate all'incremento turistico;
- d) alla realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricreative per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) all'attività delle associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Art. 15 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Il Comune promuove lo sviluppo culturale ed educativo della cittadinanza, anche mediante l'erogazione di contributi:

- a) favore delle attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, ivi comprese le scuole materne vigilate;
- b) a favore delle attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore delle attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuoveranno scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e fra quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore dei soggetti che organizzeranno nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, commemorative di rilevante interesse per la comunità.

Art. 16 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' A TUTELA DELL'AMBIENTE

Il Comune promuove lo sviluppo delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali nel territorio, anche mediante l'erogazione di contributi:

- a) a favore delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontariato che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) per iniziative tendenti a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) per mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Art. 17 - SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI PER INIZIATIVE CULTURALI, AMBIENTALI E DI SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune potrà concedere i contributi previsti dai precedenti artt. 19, 20 e 21, determinandone la misura in base alla spesa prevista, ai destinatari ed al rilievo dell'iniziativa.

Potrà contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

2. Il Comune potrà dare in comodato, concedere in uso o mettere a disposizione immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative che svolgano attività di notevole rilevanza sociale e culturale.

Una convenzione fisserà la durata dell'uso e stabilirà i rapporti economici, le modalità di controllo sull'utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto.

Per l'uso temporaneo di locali sarà sufficiente un nulla-osta del Sindaco.

3. Qualora vengano svolta attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, potranno essere concessi contributi fino alla concorrenza massima dell'80% della spesa.

4. Il Comune potrà autorizzare l'allacciamento temporaneo delle luminarie installate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi il Sindaco può mettere a disposizione gratuita o a condizioni agevolate, per brevi periodi, strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia di pubblico interesse.

CAPO 6°

SOVVENZIONI, VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI

Art. 18 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune potrà aderire ad associazioni internazionali, nazionali e locali che perseguano finalità di interesse pubblico proprie degli enti locali.

Art. 19 - CONTRIBUTI PER OPERE SU EDIFICI APERTI AL CULTO

Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi dal Comune per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto.

Art. 20 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il Comune potrà assumere spese di rappresentanza relative a:

- a) doni od omaggi di modesta entità, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti e rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) premi per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio socialmente rilevante.
- c) premi per meriti scolastici.

CAPO 7°

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 21 - ISTITUZIONE ALBO DEI BENEFICIARI

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con determina del dirigente, con l'inclusione dei soggetti destinatari di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 22 - SETTORI D'INTERVENTO

L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome, nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 23 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Assistenza in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici, tenuto conto di quanto disposto dalla L. 31.12.96, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO 8°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le domande di concessione di contributi presentate nel 1999 in base al precedente regolamento di cui l'iter procedurale non si è ancora concluso con la liquidazione del saldo, verranno definite in base alla normativa del presente regolamento.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni, enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29.9.92, è abrogato; sono abrogati conseguentemente tutti gli atti e provvedimenti di modifica e di integrazione a detto regolamento ed ogni altra disposizione in contrasto.

2. La normativa riguardante la concessione di benefici economici a persone fisiche sarà oggetto di apposito regolamento da adottarsi in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221.

3. Il presente regolamento, ad esecutività avvenuta a termini di legge, viene ripubblicato per 15 giorni ed entra in vigore il primo giorno successivo al periodo della ripubblicazione.